

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 11b Chiusure di tratte

1 Se una tratta deve essere temporaneamente chiusa al traffico per lavori di costruzione, la riduzione della disponibilità è annunciata prima della scadenza del termine di richiesta dei tracciati.

2 Se la chiusura di una tratta non è stata annunciata conformemente al capoverso 1, il gestore dell'infrastruttura assume i costi supplementari causati dai servizi sostitutivi o dalle deviazioni.

3 La chiusura di una tratta per lavori di costruzione non esonera dagli obblighi di trasporto, relativi all'orario e di esercizio di cui agli articoli 12 - 14 della legge federale del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori.

Art. 12 cpv. 1 e 4

¹ Il gestore dell'infrastruttura attribuisce i tracciati secondo l'ordine di priorità stabilito nell'articolo 9a della Lferr. Fatta salva la conclusione di un accordo quadro di cui all'articolo 12b, in caso di richieste dello stesso rango prende in considerazione quella che offre il maggiore contributo di copertura. Se i contributi di copertura sono di pari importo o se è stata presentata anche una richiesta per il traffico merci, svolge una procedura di offerta. L'UFT regola i dettagli.

⁴ L'impresa richiedente che, per motivi non imputabili al gestore dell'infrastruttura, rinuncia a utilizzare un tracciato attribuito, è tenuta a risarcire il danno. Per il calcolo del danno si considerano l'onere amministrativo, una quota del prezzo minimo non realizzato e il contributo di copertura non riscosso. L'UFT regola i dettagli.

¹ RS 742.122

² RS 745.1

Art. 12a cpv. 5 e 6

⁵ Entro sei mesi dalla conclusione di un'analisi della capacità, il gestore dell'infrastruttura presenta all'UFT un piano per aumentare la capacità.

⁶ L'UFT sottopone il piano agli utenti della tratta saturata. Approva il piano o ne richiede la modifica.

Art. 12b cpv. 1

¹ Il gestore dell'infrastruttura e l'utente della rete possono concludere un accordo quadro sull'accesso alla rete. L'accordo specifica le caratteristiche dei tracciati da attribuire. Alle richieste di tracciati fondate su un accordo quadro valido è data priorità nell'attribuzione dei tracciati rispetto alle altre richieste dello stesso rango.

Art. 12c Piani di utilizzazione della rete

¹ Se su un determinato tronco di tratta si prevedono conflitti tra diversi tipi di traffico, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un piano di utilizzazione della rete. Il piano sostituisce la dichiarazione di tratta saturata (art. 12a). È valido per un periodo d'orario.

² Il piano di utilizzazione della rete stabilisce il numero di tracciati disponibili per i singoli tipi di traffico in considerazione del sistema nodale e della disponibilità di tracciati sul restante percorso dei treni. Nel piano è possibile limitare il numero dei tracciati a disposizione di determinati tipi di traffico e quello dei tracciati da attribuire in base ad accordi quadro. Per l'attribuzione di tracciati disponibili a breve termine è possibile derogare dal piano.

³ Il gestore dell'infrastruttura pubblica il progetto del piano di utilizzazione della rete almeno 30 mesi prima dell'inizio del relativo periodo d'orario. Il gestore dell'infrastruttura può affidare tale compito a terzi. Le imprese interessate e i committenti dei servizi di trasporto possono inoltrare i loro pareri in merito al progetto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

⁴ Il gestore dell'infrastruttura rielabora il progetto e lo presenta all'UFT assieme all'analisi della capacità (art. 12a cpv. 4) al più tardi 24 mesi prima dell'inizio del relativo periodo d'orario.

⁵ Il DATEC decide in merito alle richieste di modifica al più tardi 18 mesi prima dell'inizio del relativo periodo d'orario.

⁶ Il gestore dell'infrastruttura pubblica il piano di utilizzazione della rete assieme alle condizioni di accesso alla rete (art. 10 cpv. 1 lett. d).

Art. 20 cpv. 5 e 6

⁵ Per il calcolo del contributo di copertura nel traffico viaggiatori concessionario sono determinanti i proventi dei servizi di trasporto. Essi comprendono i ricavi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto dei bagagli.

⁶ Se si svolge una procedura di offerta di cui all'articolo 12 capoverso 1, è dovuto il contributo di copertura stabilito in base a tale procedura.

Art. 22 cpv. 1 *lett. j*

- j. informazione supplementare dei passeggeri.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

